



Le risposte sono formulate dal servizio di assistenza utilizzando la documentazione pubblicata nell'area Supporto del portale RENTRI

Domanda	Risposta
Per un centro di ricerca è applicabile la definizione di produttore ?	In base all'art. 183 del D.lgs. 152/2006 il produttore di rifiuti è un il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale). Quindi se il "centro di ricerca" è un soggetto la cui attività produce rifiuti o al quale la produzione sia giuridicamente riferibile, allora è considerato produttore
l'iscrizione è sulla base della P.IVA /ragione sociale o si basa sullo stabilimento	In sede di iscrizione l'operatore (ente, impresa o altra organizzazione) è identificato dal codice fiscale
Quando deve iscriversi un'azienda che ha 10 dipendenti al 31/12/2024?	Il numero di dipendenti va calcolato con riferimento all'anno solare precedente a quello di iscrizione: pertanto se l'impresa si iscrive nel 2025 dovrà fare riferimento ai dipendenti al 31/12/2024
il centro di ricerche si configura come attività di servizio?	In base alla classificazione ATECO rientrano nel settore dei servizi, a titolo esemplificativo, i servizi di trasporto e magazzino, informazione e comunicazione, i servizi di alloggio e ristorazione, le attività finanziarie e assicurative, le attività immobiliari, professionali, scientifiche e tecniche, i servizi di supporto alle imprese e altre attività di servizi tra cui i servizi per la persona. Sono ricompresi in questo settore anche i servizi svolti dalla pubblica amministrazione.
Se l'impresa opera sia come trasportatore di rifiuto che come impianto di trattamento, l'iscrizione è unica ?	Nel caso di impresa che opera sia come trasportatore di rifiuto che come impianto di trattamento l'iscrizione è unica: al momento dell'iscrizione l'impresa indicherà di svolgere sia l'attività di trasporto rifiuti che quella di impianto di recupero o smaltimento.
Impresa edile con 5 dipendenti che produce e trasporta con i propri mezzi rifiuti non pericolosi da essa prodotti è obbligata all'iscrizione al RENTRI?	L'impresa edile con 5 dipendenti che produce e trasporta con i propri mezzi rifiuti non pericolosi da essa prodotti non è obbligata all'iscrizione al RENTRI
lo studio di consulenza che affianca i propri cliente negli adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti può configurarsi come delegato ?	Va fatta una distinzione tra delegato ed incaricato: <ul style="list-style-type: none"> - Tutti i soggetti iscritti al RENTRI possono incaricare una o più persone fisiche all'utilizzo della piattaforma telematica RENTRI che possono essere interne o esterne all'organizzazione - I soli produttori di rifiuti possono delegare una serie di soggetti individuati dall'art. 18 del D.M 4 aprile 2023 n. 59 ad adempiere agli obblighi di cui al titolo III dello stesso D.M. I soggetti che possono essere delegati sono esclusivamente: <ul style="list-style-type: none"> - Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, - il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . Quindi lo studio di consulenza non può iscriversi al RENTRI come delegato.
Impresa edile con 3 dipendenti e produce rifiuti pericolosi è obbligata all'iscrizione ?	Un'impresa edile con 3 dipendenti che produce rifiuti pericolosi è obbligata all'iscrizione al RENTRI, che deve essere effettuata tra il 15 dicembre 2025 e il 13 dicembre 2026.



<p>un funzionario di un'associazione di categoria può iscriversi all'Ambiente Demo con il proprio spid ?</p>	<p>No, è necessario che l'iscrizione, anche in ambiente DEMO, venga fatta dal rappresentante che poi potrà delegare un incaricato con il proprio dispositivo di identità digitale</p>
<p>Nel caso di un dipendente di un'impresa che viene delegato dal Legale Rappresentante (pertanto non contenuto in Visura) la procedura via PEC funziona comunque?</p>	<p>Premesso che il legale rappresentante dell'impresa deve necessariamente essere indicato nella visura del registro imprese, la procedura che prevede l'invio della PEC è prevista unicamente per l'iscrizione di Enti o di altre organizzazioni diverse da Enti o imprese.</p>
<p>L'iscrizione al portale demo, implica in qualche modo la futura iscrizione ufficiale?</p>	<p>L'iscrizione al portale demo NON implica in alcun modo la futura iscrizione al RENTRI</p>
<p>Il numero di dipendenti è relativo al totale dell'impresa o alla singola unità locale / impianto</p>	<p>Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento</p>
<p>impresa che effettua trasporto in conto proprio e per conto terzi di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti, quando si iscrive ?</p>	<p>L'impresa iscritta alle categorie 1,4 e 5 dell'Albo deve iscriversi tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 a prescindere dal tipo di rifiuti che trasporta, dall'eventuale attività di trasporto conto proprio, e senza tenere in considerazione la tipologia di rifiuti trasportati</p>
<p>Ente pubblico di ricerca con Sedi territoriali deve iscrivere le sedi territoriali, o sono le sedi che possono iscriversi autonomamente avendo REA diversi?</p>	<p>Nel caso di operatori iscritti al Registro delle Imprese l'iscrizione può essere fatta da una unità locale per tutte le altre oppure, in alternativa, da ogni singola unità locale. Ciascuna unità locale farà infatti riferimento alla medesima posizione iscritta al Registro imprese. La stessa logica vale nel caso di enti: in questo caso il riferimento è alla posizione iscritta all'indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione.</p>
<p>Quali sono gli obblighi per un ristorante che ha meno di 10 dipendenti e produce rifiuto speciale non pericoloso ?</p>	<p>Il ristorante che ha meno di 10 dipendenti e produce rifiuto speciale non pericoloso non deve iscriversi al RENTRI e non deve tenere il registro di carico e scarico. A partire dal 13 febbraio 2025 dovrà emettere i formulari di identificazione del rifiuto per i rifiuti conferiti a trasportatori autorizzati, utilizzando il nuovo modello di FIR e vidimandolo digitalmente tramite il RENTRI. A questo scopo dovrà registrarsi al RENTRI (prima di emettere il FIR) attraverso il portale RENTRI, scegliendo la funzione "produttori non iscritti"</p>
<p>Nel caso di impresa edile con una sola sede che coincide con la sede legale e poi ha i vari cantieri da cui partiranno i rifiuti, i cantieri vanno considerati come unità locali ?</p>	<p>Ai fini della tenuta del registro di carico e scarico (obbligatoria per le imprese edili solo nel caso di rifiuti pericolosi) il cantiere va considerato come unità locale solo nel caso in cui presso il cantiere sia attivo un registro di carico e scarico. In sede di compilazione del FIR (che invece va compilato per ogni tipologia di rifiuto) il produttore dovrà indicare, come luogo di produzione, la sede del cantiere.</p>



<p>Quali sono gli obblighi delle strutture alberghiere</p>	<p>I servizi di alloggio e ristorazione, sono tenuti all'iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo soggetti ad obbligo di iscrizione al RENTRI né di tenuta dei registri di carico e scarico, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI. A questo fine devono registrarsi all'area riservata del RENTRI "Produttori non iscritti". La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando: - i propri sistemi gestionali; - i servizi messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il produttore potrà comunque chiedere al trasportatore di emettere il FIR per suo conto.</p>
<p>Impresa che opera come intermediario e che produce rifiuti, che contributo deve versare</p>	<p>L'impresa iscritta all'Albo in quanto intermediario dovrà iscriversi tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 versando il contributo annuale pari a 100 euro per ogni unità locale. Al momento dell'iscrizione l'impresa dovrà dichiarare di svolgere attività di intermediazione e di produzione.</p>
<p>se un'impresa si iscrive al Rentri a fine anno 2024, poi deve dare la quota dell'anno 2025 entro il 30/04/25 oppure a fine anno 2025?</p>	<p>se un'impresa si iscrive al Rentri a fine anno 2024, poi dovrà versare il contributo annuale per gli anni successivi a quello di iscrizione entro il 30/04/25.</p>
<p>Il trasportatore che attualmente predispose il formulario e lo fa firmare al produttore potrà continuare a emettere i FIR per i suoi clienti ?</p>	<p>Il trasportatore potrà continuare a emettere i FIR per i suoi clienti</p>
<p>prima della data del 13/02/25 si possono usare in contemporanea sia FIR digitali che i FIR cartacei già vidimati in precedenza ?</p>	<p>Sino al 13/2/2025 i produttori emetteranno i FIR in modalità cartacea, vidimati presso la CCIAA, con il vecchio modello. A decorrere dal 13/2/2025 (e non prima di tale data) entrano in vigore i nuovi modelli di FIR che vanno emessi in formato cartaceo, con vidimazione digitale tramite il RENTRI. A decorrere dal 13/2/2026 i produttori iscritti al RENTRI dovranno emettere i FIR in modalità digitale. Sempre a decorrere da tale data i produttori non iscritti al RENTRI potranno comunque emettere i FIR in modalità cartacea.</p>
<p>la richiesta di compilazione FIR al trasportatore deve essere effettuata con comunicazione scritta/PEC o anche comunicazione informale?</p>	<p>Il D.M. 59/2023 non prevede una forma specifica per la richiesta al produttore che andrà gestita secondo gli accordi tra le parti. Si ricorda comunque che la responsabilità per i dati inseriti sul FIR dal trasportatore rimane sempre in capo al produttore.</p>
<p>l'iscrizione attuale al VIVIFIR è collegata in qualche modo alla vidimazione ed emissione dei FIR tramite RENTRI?</p>	<p>L'eventuale iscrizione al servizio VIVIFIR non esclude l'obbligo per l'operatore di iscriversi al RENTRI.</p>
<p>Il produttore può richiedere al trasportatore di emettere per suo conto i FIR solo per alcuni trasporti ?</p>	<p>Il produttore può richiedere al trasportatore di emettere per suo conto i FIR solo per alcuni trasporti</p>



<p>Le tempistiche per l'annotazione nei registri di carico e scarico cambiano ?</p>	<p>L'annotazione, definita dall'art. 190 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è una registrazione da effettuare nel registro cronologico di carico e scarico riportando le informazioni indicate dallo stesso articolo. Le tempistiche per l'annotazione nel registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti sono quelle stabilite dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006, valide sia per il registro cartaceo che per il registro digitale. Le annotazioni sono effettuate secondo le seguenti tempistiche: - per i produttori di rifiuti, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; - per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino; - per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino; - per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. Il termine "registrazione", utilizzato nel modello di registro cronologico di carico e scarico (allegato I al D.M. 03 aprile 2023, n. 59) nonché nelle istruzioni di compilazione (approvate con Decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n.251), è sinonimo di annotazione.</p>
<p>L'area demo consente a un produttore di emettere e al destinatario di accettare formulari digitali?</p>	<p>La gestione dei FIR digitali in ambiente Demo sarà attiva a partire dal 19 giugno</p>
<p>nell'esposizione sono presenti una serie di attività "futuribili" che ad oggi sono difficili da illustrare alle aziende clienti in quanto arrivando al dunque non c'è niente di tangibile. Quando possiamo ipotizzare che queste attività siano definite in modo chiaro e lineare</p>	<p>Nell'esposizione sono stati presentati i contenuti delle normative (D.M. 59 del 3 aprile 2023) e delle modalità operative (Decreto Direttoriale 143 del 7/11/2023) pienamente vigenti . Si è fatto inoltre esplicito rimando alle istruzioni per la compilazione (Decreto Direttoriale 19/12/2023) che disciplinerà la compilazione dei nuovi registri e dei nuovi formulari dal 13/2/2025. Nel corso dell'incontro è stato presentato l'ambiente DEMO del RENTRI nel quale gli utenti possono già testare le applicazioni che entreranno a regime a gradualmente a partire dal 15/12/2024, come ad esempio le applicazioni per l'iscrizione al RENTRI di produttori e delegati (che sarà avviata a partire dal 15/12/2024). Sempre nell'ambiente DEMO le aziende possono testare - i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la validazione, emissione e restituzione dei FIR cartacei (obbligatoria dal 13/2/2025 per tutti gli operatori) - i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale.(obbligatoria dal 13/2/2025 per gli operatori professionali e i grandi produttori di rifiuti) Inoltre, nell'area servizi per l'interoperabilità sono disponibili tutti i servizi utilizzabili dai produttori di software per adeguare le proprie applicazioni e consentire l'interoperabilità con il RENTRI ed in particolare la trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico e i dati dei formulari di identificazione del rifiuto tramite porta applicativa (API). I servizi di supporto e i servizi per l'interoperabilità riferiti al FIR digitale (il cui obbligo decorre dal 13/2/2026) saranno disponibili a partire dal 19/6</p>
<p>Obblighi per attività di autolavaggio self-service con i due soci come dipendenti</p>	<p>L'attività di autolavaggio con due dipendenti non è tenuta all'iscrizione se non produce rifiuti pericolosi</p>



<p>La registrazione dei rifiuti sul registro deve essere effettuata solo per i rifiuti pericolosi?</p>	<p>Impianti di trattamento, intermediari e trasportatori di rifiuti dovranno registrare le operazioni di carico e scarico relative ai rifiuti pericolosi e non pericolosi. I produttori di rifiuti nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti dovranno registrare le operazioni di carico e scarico relative ai rifiuti pericolosi e non pericolosi I produttori di rifiuti nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie fino a 10 dipendenti dovranno registrare le operazioni di carico e scarico relative ai soli rifiuti pericolosi. I produttori di rifiuti da attività di servizio, commerciali, sanitarie, edili, agricole dovranno annotare nel registro le operazioni relative ai soli rifiuti pericolosi.</p>
<p>Per l'iscrizione della singola unità locale, si deve entrare con lo spid del legale rappresentante? Oppure con lo spid del soggetto che inserirà i dati per quella unità locale?</p>	<p>Il rappresentante dell'impresa dovrà effettuare il primo accesso al RENTRI con il proprio dispositivo di identità digitale: successivamente potrà incaricare uno o più soggetti, anch'essi dotati di dispositivi di identità digitale, per completare l'iscrizione di una o più unità locali</p>
<p>Sarà possibile inserire un certo numero di FIR nel gestionale e poi effettuare una firma 'massiva'</p>	<p>Premesso che ogni FIR deve essere firmato è onere di ogni gestionale automatizzare il processo di firma remota</p>
<p>Per l'identificazione da parte del Rappresentante di eventuali incaricati, è necessaria una nomina formale specifica?</p>	<p>Il D.M. 59/2023 non prevede una forma specifica per l'attribuzione degli incarichi che andrà gestita secondo le procedure vigenti nell'organizzazione.</p>
<p>Dal 13/02/2025, se il produttore richiede al trasportatore di emettere il FIR, dovrà comunque registrarsi, nel caso non sia ancora tenuto all'iscrizione?</p>	<p>Dal 13/02/2025, il produttore non ancora iscritto, se richiede al trasportatore di emettere il FIR, non dovrà registrarsi.</p>
<p>Impresa che opera come produttore e come trasportatore deve fare due iscrizioni ?</p>	<p>L'impresa che opera come produttore e come trasportatore dovrà fare una unica iscrizione, indicando lo svolgimento di entrambe le attività.</p>
<p>Quali sono le tempistiche per il ritorno della riproduzione della copia completa del FIR cartaceo (ex 4a copia) ?</p>	<p>In base all'art. 188 c.4 del D.lgs. 152/2006 la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi: a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario <i>entro tre mesi</i> dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario</p>
<p>Quali sono le tempistiche per la restituzione del FIR digitale da parte del destinatario quando il rifiuto arriva a destino ?</p>	<p>In base alle modalità operative la restituzione da parte del destinatario del formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione tramite il RENTRI deve avvenire nel rispetto delle tempistiche previste per l'annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico e quindi entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.</p>



<p>gli studi di consulenza che tramite sistemi gestionali aiutano nella tenuta dei registri le diverse figure che sono presenti nei FIR possono continuare a farlo se il gestionale si interfaccia con il Renti ?</p>	<p>Il RENTRI, senza entrare nel merito dei rapporti tra operatore e suoi fornitori, fa una distinzione tra delegato ed incaricato: - Tutti i soggetti iscritti al RENTRI possono incaricare una o più persone fisiche all'utilizzo della piattaforma telematica RENTRI che possono essere interne o esterne all'organizzazione - I soli produttori di rifiuti possono delegare una serie di soggetti individuati dall'art. 18 del D.M 4 aprile 2023 n. 59 ad adempiere agli obblighi di cui al titolo III dello stesso D.M. I soggetti che possono essere delegati sono esclusivamente: a) Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, b) il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .</p>
<p>E 'previsto un blocco nel caso di annotazioni effettuate dopo la scadenza ?</p>	<p>I servizi di supporto consentono l'inserimento di registrazioni effettuate dopo la scadenza di legge.</p>
<p>Come si fa a compilare il registro nell'area demo - servizi di supporto ?</p>	<p>A partire dal 10 giugno sarà disponibile nell'area supporto del portale RENTRI il manuale per l'utilizzo del servizio di supporto per la tenuta del registro in formato digitale. In ogni caso l'utilizzo di tale servizio è subordinato all'avvenuta iscrizione, ovviamente simulata in ambiente dimostrativo.</p>
<p>Un soggetto non individuato come impresa che produce rifiuti pericolosi deve iscriversi al Renti secondo la specifica scadenza. ma continuerà a conservare solo i formulari d trasporto?</p>	<p>Un soggetto non organizzato come ente o impresa che produce rifiuti pericolosi deve iscriversi al Renti tra l 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026. A decorrere dalla data di iscrizione potrà comunque adempiere agli obblighi di tenuta del registro conservando copia dei Formulari di trasporto, così come previsto dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006. I FIR, dal 13 febbraio 2026 dovranno essere emessi in formato digitale.</p>
<p>L'iscrizione è immediata?</p>	<p>L'iscrizione al RENTRI è immediata, con l'unica eccezione dei soggetti delegati di cui all'art. 18, per cui l'iscrizione è soggetta alla verifica del possesso dei requisiti da parte delle Sezioni Regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali.</p>
<p>se l'impresa si iscrive il 15/12/2024, il registro carico scarico deve essere tenuto in modalità digitale dal 15/12/2024 ?</p>	<p>l'impresa che si iscrive il 15/12/2024, potrà tenere il registro carico scarico in formato digitale dal 13/2/2025</p>
<p>Non è possibile utilizzare il registro c/s digitale prima del 13/02/25, ma solo successivamente a tale data ?</p>	<p>Si conferma che non è possibile utilizzare il registro c/s digitale secondo le regole stabilite dal DM 59/2023, prima del 13/02/25.</p>
<p>come funzionerà il trasferimento del saldo giacenze rifiuti tra vecchio registro cartaceo e nuovo virtuale?</p>	<p>La prima registrazione che viene annotata sul nuovo registro di carico e scarico seguirà la numerazione progressiva riportata sul "vecchio" registro. Non sarà necessario riportare sul "nuovo" registro digitale le giacenze del vecchio registro cartaceo</p>
<p>È possibile già usare la DEMO anche se l'operatore non è iscritto ?</p>	<p>È possibile accedere ai servizi in ambiente DEMO anche se l'operatore non è iscritto: è bene evidenziare che la piena fruizione di tutti i servizi richiede che l'operatore, simuli l'iscrizione in ambiente DEMO</p>



I servizi messi a disposizione dal RENTRI consentono la conservazione a norma?	I servizi messi a disposizione dal RENTRI per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale consentono di produrre il file da porre in conservazione; il RENTRI non effettua la conservazione digitale per conto del produttore.
È possibile trasmettere i dati ogni volta che viene effettuata una registrazione senza aspettare la fine del mese successivo ?	Sì, è possibile trasmettere i dati ogni volta che viene effettuata una registrazione senza aspettare la fine del mese successivo
La rettifica delle informazioni può essere effettuata dopo i dieci giorni?	La rettifica delle informazioni può essere effettuata anche decorsi i 10 giorni previsti per l'annotazione
I servizi di supporto per la tenuta del registro digitale sono accessibili dal portale Rentri? è possibile fare delle "prove" di registrazione prima dell'iscrizione?	I servizi di supporto per la tenuta del registro digitale sono accessibili dall'ambiente DEMO del portale Rentri. L'utilizzo prevede di effettuare l'iscrizione, sempre in ambiente demo.
La nostra azienda dovrebbe iscriversi nel periodo dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025. Volendo potremmo iscriverci prima? ovvero ad esempio a gennaio 2025 così da poter già utilizzare i FIR digitali senza passare attraverso al cartaceo da vidimare	L'impresa potrà iscriversi preliminarmente rispetto alla scadenza di legge: però si ricorda che i nuovi modelli di FIR e di registro entrano in vigore a decorrere dal 13 febbraio 2025. Inoltre l'obbligo di emissione e gestione del FIR in formato digitale decorre, per tutti gli iscritti, a partire dal 13/2/2026.
Il consulente che si occuperà di curare le pratiche di iscrizione al RENTRI per i propri clienti come accede all'ambiente DEMO, in quale sezione e che credenziali deve fornire?	Il consulente potrà essere incaricato dai propri clienti che accederanno all'ambiente demo (così come, in futuro, al RENTRI) in quanto operatori
Un'organizzazione che effettua attività di servizio e produce rifiuti pericolosi può gestire attraverso il RENTRI anche i rifiuti non pericolosi prodotti non rientranti tra le tipologie di cui è previsto l'obbligo di iscrizione	Si conferma che un'organizzazione che effettua attività di servizio e produce rifiuti pericolosi può gestire attraverso il RENTRI anche i rifiuti non pericolosi prodotti : in questo caso si applicano le regole valide in caso di obbligo
Il modello di FIR per i rifiuti da autospurgo rimane valido ?	I soggetti che svolgono l'attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie si iscrivono al RENTRI in quanto trasportatori di rifiuti a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 indicando quale attività svolta sia il trasporto di rifiuti che la produzione di rifiuti. Fino all'adozione di ulteriori disposizioni, i soggetti di cui sopra, limitatamente ai casi previsti dall'art. 2 della delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 14 del 21/12/2021, continuano ad utilizzare il modello unico di cui all'art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006 (attività di pulizia manutentiva) che vidimano con l'applicazione VIVIFIR (raggiungibile dal sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali).



	Dal 13 febbraio 2025 nel caso di trasporto da deposito temporaneo ad impianto di destino (art. 2 comma 6 della citata delibera n. 14 del 21/12/2021) deve essere utilizzato il nuovo modello di FIR (allegato II al D.M. 4 aprile 2023, n. 59).
I dati annotati sul registro di carico e scarico del Centro di Raccolta, dovranno essere gestiti con il RENTRI?	<p>I gestori dei centri di raccolta di cui all'art. 183 comma 1 lettera mm) del D.lgs. 152/2006 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.</p> <p>I gestori dei centri di raccolta, per i soli rifiuti pericolosi in uscita dal centro di raccolta devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tenere dal 13 febbraio 2025 il registro di carico e scarico in formato digitale e trasmettere al RENTRI i relativi dati. La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. - emettere dal 13 febbraio 2026 il FIR in formulario digitale e trasmettere al RENTRI i dati almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino. <p>I gestori dei centri di raccolta, per i soli rifiuti non pericolosi in uscita dal centro di raccolta, devono dal 13 febbraio 2025 vidimare digitalmente il FIR cartaceo attraverso il portale RENTRI e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI.</p>
L'impresa che produce rifiuti pericolosi e anche non pericolosi deve iscriversi, e deve tenere il registro solo per i rifiuti non pericolosi ?	<p>Impianti di trattamento, intermediari e trasportatori di rifiuti dovranno registrare le operazioni di carico e scarico relative ai rifiuti pericolosi e non pericolosi.</p> <p>I produttori di rifiuti nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento di rifiuti, acque, fumi e fanghi con più di 10 dipendenti dovranno registrare le operazioni di carico e scarico relative ai rifiuti pericolosi e non pericolosi</p> <p>I produttori di rifiuti nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento di rifiuti, acque, fumi e fanghi fino a 10 dipendenti dovranno registrare le operazioni di carico e scarico relative ai soli rifiuti pericolosi.</p> <p>I produttori di rifiuti da attività di servizio, commerciali, sanitarie, edili, agricole dovranno registrare le operazioni di carico e scarico relative ai soli rifiuti pericolosi.</p>
un libero professionista, consulente tecnico di gestione rifiuti per diverse aziende, può gestire il Rentri per i suoi clienti?	Tutti i soggetti iscritti al RENTRI possono incaricare una o più persone fisiche all'utilizzo della piattaforma telematica RENTRI. Queste persone possono essere interne o esterne all'organizzazione
Per entrare nell' area demo serve lo SPED del rappresentante dell'azienda ?	Il primo accesso all'area DEMO deve essere effettuato con un dispositivo di identità digitale intestato al rappresentante dell'operatore
Dal 13 Febbraio 2026 per i produttori dai 10 ai 50 dipendenti si dovranno trasmettere al RENTRI i dati del FIR riferiti SOLAMENTE ai rifiuti pericolosi in formato digitale?	Si conferma che dal 13 Febbraio 2026 per i produttori dai 10 ai 50 dipendenti si dovranno trasmettere al RENTRI i dati del FIR riferiti solamente ai rifiuti pericolosi.

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso, allo stato non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione